

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i quindici giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

4.2. L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2 ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, acquisito anche il parere della regione autonoma della Sardegna, i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati sono autorizzati dall'ENAC ad esercitare il traffico sulle rotte onerate.

4.3. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di più vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purché complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispettino quanto previsto nei presenti oneri. La regione autonoma della Sardegna, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. L'ENAC, ove necessario, riserva le bande orarie per garantire il numero, la frequenza e gli orari dei servizi minimi da effettuare in base ai presenti oneri. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilità.

4.4. La regione autonoma della Sardegna, di concerto con il Ministero della infrastrutture e dei trasporti e con l'ENAC, riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti, ogniqualvolta un nuovo ulteriore vettore notifici la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri e, comunque, una volta l'anno.

14A02484

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 marzo 2014.

Integrazione ai decreti del 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e s.m.i. concernente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000;

Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto che individua, in ciascuna filiera produttiva, la categoria dei «produttori e utilizzatori» dei prodotti italiani riconosciuti, alla data di emanazione del citato decreto, a denominazione di origine protetta ovvero ad indicazione geografica protetta;

Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61414 e s.m.i. concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto che individua, all'interno delle elencate filiere produttive, le corrispondenti categorie produttive;

Visto il Regolamento (CE) n. 160/2008 della Commissione del 21 febbraio 2008, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino» nella classe «pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati»;

Visto il Regolamento (CE) n. 776/2008 della Commissione del 4 agosto 2008, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del Mar Ligure» nella classe «pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati».

Visto il Regolamento (UE) n. 474/2013 della Commissione del 7 maggio 2013, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Salmerino del Trentino» nella classe «pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati»;

Visto il Regolamento (UE) n. 910/2013 della Commissione del 16 settembre 2013, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Trote del Trentino» nella classe «pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati»;

Visto il Regolamento (UE) n. 1200/2013 della Commissione del 25 novembre 2013, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Cozza di Scardovari» nella classe «pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati»;

Considerato che i prodotti DOP e IGP sopra menzionati sono stati registrati nella filiera «pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati» non prevista nei decreti 12 aprile 2000 e s.m.i. ;

Ritenuto pertanto di dover integrare i predetti decreti 12 aprile 2000 e s.m.i. con l'inserimento della filiera «pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati»;

Ritenuto inoltre di dover integrare i citati decreti 12 aprile 2000 e s.m.i. con l'individuazione delle categorie della filiera «pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati»;

Ritenuto inoltre necessario individuare la categoria «produttori e utilizzatori» che, all'interno della filiera produttiva «pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati», assume un ruolo insostituibile nel conferire al prodotto le caratteristiche peculiari della DOP o IGP.

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), è integrato con la seguente categoria di produttori ed utilizzatori: *n*) «pescatori» e/o «allevatori» nella filiera «pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati».



Art. 2.

1. L'art. 2 del decreto 12 aprile 2000, recante individuazione dei criteri di rappresentanza negli organismi sociali dei Consorzi di tutela delle DOP e delle è integrato con la seguente filiera produttiva e relative categorie:

n) filiera :

- n1) - pescatori e/o allevatori;
- n2) - imprese di lavorazione;
- n3) - confezionatori;

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 marzo 2014

Il Ministro: MARTINA

14A02479

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 marzo 2014.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla Seucer S.r.l., in Milano, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE, in attuazione della direttiva 2006/42/CE, in materia di macchine.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella *gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana S.O. n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine ed in particolare all'art. 11;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione, del 22 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

Vista l'istanza della società Seucer s.r.l., con sede legale in via Vivaio, 16 — 20122 Milano del 29 gennaio 2014, volta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in accordo alle procedure previste all'allegato IX (Esame CE del tipo);

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 1° luglio 2013, acquisita in data 03/07/2013, prot. n. 11799 e successiva integrazione del 27 novembre 2013, con la quale è rilasciato alla società Seucer s.r.l., l'accREDITAMENTO per talune macchine comprese nella direttiva 2006/42/CE (macchine) di cui all'allegato IV;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. La società SEUCER srl con sede legale in via Vivaio, 16 - 20122 Milano, è autorizzata ad esercitare l'attività di certificazione relativa alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui al modulo di valutazione della conformità B allegato IX (Esame CE del tipo) per le seguenti macchine inserite nell'allegato IV della Direttiva 2006/42/CE

16. Ponti elevatori per veicoli.

